

- (e) "materiale": qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;
- (f) "materiale non originario": un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;
- (g) "prodotto": il prodotto risultante dalla produzione, anche se è destinato a essere utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto;
- (h) "produzione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

Articolo ORIG.3 - Prescrizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte a norma del presente accordo, sono considerati originari dell'altra parte i seguenti prodotti, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:

- (a) i prodotti interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell'articolo ORIG.5 [Prodotti interamente ottenuti];
- (b) i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e
- (c) i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto].

2. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

3. Le prescrizioni relative all'acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione nel Regno Unito o nell'Unione.

Articolo ORIG.4 - Cumulo dell'origine

1. Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte.

2. La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là delle operazioni di cui all'articolo ORIG.7 [Produzione insufficiente].

4. Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine di cui all'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale], paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore di cui all'allegato ORIG-3 [Dichiarazione del fornitore] o un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.